



TRIBUNALE DELLA SPEZIA

Addì 18/10/2022,

avanti il Tribunale della Spezia, quale giudice monocratico del lavoro, nella persona del Giudice dottor Giampiero Panico,
nella causa n. 941 del 2022 R.G.L.,
avente ad oggetto: art. 700 per altre ragioni,
sono comparsi:

per parte ricorrente, l'avv. Benedetta BERTOLINI, in sostituzione dell'avv. BOIANELLI,

nessuno per il MINISTERO,
nessuno per i controinteressati.

L'avv. BERTOLINI dichiara che il Collega avv. BOIANELLI ha effettuato notifica via pec al Ministero presso l'Avvocatura distrettuale di Roma, nonché ha curato le notifiche presso U.S.R. Lazio, Liguria ed Ufficio scolastico provinciale della Spezia, come da decreto del Giudice. Ritiene integrato il contraddittorio, considerando che il convenuto principale è il Ministero; in subordine, chiede termine per integrare la notifica al Ministero.

Il Giudice,

dato atto di quanto sopra,

rilevato che nessuno si è costituito per i convenuti ed, in particolare, per il Ministero, osservato che la notifica, nelle forme ordinarie o a mezzo p.e.c., al Ministero deve essere fatta presso l'Ufficio dell'Avvocatura nel cui Distretto ha sede il giudice adito (v. art. 11, r.d. n. 1611 del 1933),

ritenuto che la notifica nei confronti del Ministero non possa dirsi valida e che debba essere verificato quale tra le notifiche per pubblici proclami a mezzo pubblicazione su sito *Internet* sia stata fatta tra Ufficio scolastico regionale Liguria ed Ufficio scolastico provinciale della Spezia,

viste le richieste di parte ricorrente,

p.q.m.

1) fissa altra udienza di discussione al 28 ottobre 2022, ore 11:30,

2) dispone nuova notifica, nelle forme ordinarie, a carico di parte ricorrente al Ministero dell'Istruzione entro il 24 ottobre 2022 e di integrare la notifica per pubblici proclami mancante entro il 27 ottobre 2022.

Il Giudice del Lavoro
(dottor Giampiero Panico)

